



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6443 del 2026, proposto da

Misurina Neve S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tofana S.r.l., Il Kaberlaba S.r.l., Prato Nevoso S.p.A., Sitas S.p.A., non costituite in giudizio;

Carosello Tonale S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Fedrizzi e Remo Tarolli, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Misurina Neve s.r.l. nell’allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 134”; - della graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; - dello stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; della nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; - dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch’essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi

turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”;

nonché per l'accertamento del diritto della Misurina Neve s.r.l. ad ottenere l'intero contributo (euro 1.024.775,00) e per la condanna conseguentemente, del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e di Carosello Tonale S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il ricorso, anche alla luce della documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in vista della camera di consiglio del 30 giugno 2026, necessitano di un meditato approfondimento da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 22 dicembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm., dovendosi individuare come tali tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, rivendicando la ricorrente un maggior punteggio per i criteri di valutazione A

e B pari complessivamente a 90 punti (cfr. pag. 12 del ricorso), che cumulato al punteggio (di almeno 6 punti) che le spetterebbe per i criteri premiali (cfr. pag. 14 del ricorso) la collocherebbe al primo posto della graduatoria (scavalcando la prima classificata, che ha totalizzato 90 punti);

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: *i)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; *ii)* la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimate; *iii)* gli estremi dei provvedimenti impugnati; *iv)* l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (*"Soggetti a cui è concesso il contributo"*) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi; *v)* una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; *vi)* l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 22

dicembre 2026.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO